

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 65 DEL 11/04/2022

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI. ANNO ACCADEMICO 2021 - 2022.

OGGETTO:

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2021, Programma delle attività per l'anno 2022, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2021 e Programma delle attività per l'anno 2022 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

CONSIDERATO che Il sussidio straordinario è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d) e dall'art. 23 della L.R. 7.04.1998 n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999 "Approvazione criteri di erogazione sussidi straordinari a studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico. Artt. 3 d) e 23 – L.R. 8/1998.";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1636 del 06.11.2018 "Aggiornamento dei criteri obiettivi di erogazione dei sussidi straordinari a favore degli studenti universitari che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico. Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, art. 3, comma 1, lett. d) e art. 23." con sui è stata aggiornata la DGR 1267/1999 introducendo una nuova fattispecie di motivazioni per la concessione del sussidio agli studenti richiedenti;

VALUTATO che l'importo del sussidio straordinario, differenziato in relazione alla residenza dello studente, non potrà superare gli importi massimi fissati per le borse di studio regionali di cui al D.P.C.M. 9.4.2001 e dal Piano Regionale attuativo del Diritto allo studio universitario per l'A.A. 2021/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 809 del 22.06.2021;

CONSIDERATO che la disponibilità economica complessiva per tale intervento è pari ad € 10.000,00, così come registrata sul Capitolo/art.1017/0 "Spese per sussidi straordinari e borse di ricerca" del Bilancio di Previsione 2022/2024, anno 2022;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di consentire la presentazione delle domande di sussidio di predisporre un apposito Bando di Concorso, Allegato "A" al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1636 del 06.11.2018;

VISTA la disponibilità del bilancio 2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di approvare il "BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI. Anno Accademico 2021 - 2022", Allegato "A" del presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prenotare la spesa per un totale complessivo di € 10.000,00 sulla missione - 4, programma - 7, macroaggregato - 104 Capitolo/art. 1017/0 "Spese per sussidi straordinari e borse di ricerca" del Bilancio di Previsione 2022/2024, anno 2022;

4. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
6. di incaricare l'Ufficio Benefici e Servizi dell'attuazione del presente provvedimento;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola, Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi dell'ESU di Verona;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRIGENTE
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno spesa € 10.000,00. sul capitolo/art.
4-7-1-104-1017/0

del Conto / del Bilancio 2022/2024

al n. 311/2022 (prenotazione) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 11/04/2022

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI

Anno Accademico 2021 - 2022

PER INFORMAZIONI

Ufficio URP – 0458052834 – urp@esu.vr.it

1 - Premessa

Il sussidio straordinario è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d) e dall'art. 23 della L.R. 7.04.1998 n. 8.

L'importo del sussidio straordinario, differenziato in relazione alla residenza dello studente, non potrà superare gli importi massimi fissati per le borse di studio regionali di cui al D.P.C.M. 9.4.2001 e dal Piano Regionale attuativo del Diritto allo studio universitario per l'A.A. 2021/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 809 del 22.06.2021.

2 - Situazioni di disagio economico

La situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- ◆ studenti in possesso della condizione economica prevista dal Bando di Concorso per l'attribuzione delle Borse di studio regionali per l'A.A. 2021/2022 i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l'accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente il nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza) o per interruzione o sospensione degli studi imputabile a gravi motivi documentati che abbiano impedito di studiare e/o di frequentare le lezioni;
- ◆ studenti in possesso dei requisiti di merito previsti dal Bando di Concorso per l'attribuzione delle Borse di studio regionali per l'A.A. 2021/2022 (*compreso, per gli studenti iscritti ad un secondo anno di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi*) la cui condizione economica, decorsi i termini per l'accesso alle borse di studio, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l'accesso alle predette provvidenze, ormainon più consentito e tale da compromettere il proseguimento degli studi;
- ◆ studenti in possesso della condizione economica e dei requisiti di merito previsti per l'accesso alle borse di studio regionali, i quali non abbiano partecipato al Concorso per l'assegnazione delle provvidenze per l'A.A. 2021/2022 per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente il nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza).

La qualifica di studente idoneo alla borsa di studio regionale ma non beneficiario della stessa, per mancanza di fondi, non è titolo per partecipare al concorso.

3 - Chi può partecipare

Gli studenti ammessi a partecipare al concorso, a seconda del corso di studi frequentato, possono concorrere all'attribuzione del sussidio straordinario per un diverso numero di anni o semestri a **partire dall'anno di prima immatricolazione** (presso l'Ateneo di Verona od altre Università).

Non sono conteggiate le iscrizioni appartenenti a carriere concluse con una rinuncia agli studi purché lo studente non abbia percepito alcuna borsa di studio durante la precedente iscrizione (o, se percepita, abbia effettuato rinuncia alla stessa con conseguente restituzione della somma e servizi erogati). Eventuali crediti formativi acquisiti nella precedente iscrizione, non potranno essere computati per il merito al fine del beneficio nel nuovo corso di studi.

La rinuncia agli studi eventualmente intervenuta in un percorso di laurea triennale non influisce sulla carriera della laurea magistrale (biennale).

Il sussidio straordinario può essere concesso anche agli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale (biennale). *Si ricorda che l'opzione per il regime di studio a tempo parziale vincola lo studente per due anni accademici.*

Possono partecipare al Concorso gli studenti iscritti regolarmente all'Università di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona e al Conservatorio di Musica di Verona per l'A.A. 2021/2022:

- ai corsi di laurea triennale per un periodo di sette semestri, (sette anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
- ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri (cinque anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
- ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni per un periodo di undici semestri(undici anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
- ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni per un periodo di tredici semestri(tredici anni per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale);
- ai corsi di dottorato di ricerca, se non beneficiari di altre borse di studio, per un periodo di tre anni.

4 - Limitazioni ed incompatibilità

Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio erogata con fondi stanziati dalla Regione Veneto, dall'Ateneo di Verona, dal Ministero degli Affari Esteri, da Regioni a statuto speciale, da Province Autonome o con altro intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l'anno accademico in corso.

Pertanto, qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altra borsa/contributo/finanziamento successivamente all'assegnazione del contributo di cui al presente Bando, dovrà darne immediata comunicazione a questa Azienda, dichiarando se intende mantenere il contributo straordinario attribuito od optare per altra borsa/contributo/finanziamento.

Il sussidio straordinario può essere assegnato una sola volta nel corso degli studi di ogni studente e limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.

5 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'attribuzione del beneficio Borse di Studio va presentata esclusivamente accedendo alle procedure informatizzate presenti sul sito internet aziendale (<https://www.esu.vr.it/servizi/altri-servizi/#sussidi-straordinari>).

6 – Termini per la presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di sussidio straordinario dell'ESU di Verona devono essere presentate, secondo le modalità di cui al presente bando e a pena di esclusione, a partire dal giorno 11.04.2022 ed entro le ore 12.00 del 02.05.2022.

I documenti richiesti per la partecipazione al Concorso sono i seguenti:

- a) domanda online, compilata in ogni sua parte;
- b) numero di protocollo INPS (per l'ISEE per il DSU) o allegando il proprio ISEE Parificato;
- c) eventuale copia contratto di locazione regolare presso la sede universitaria frequentata per essere considerato "fuori sede".

ATTENZIONE - L'Attestazione ISEE non deve presentare difformità e/o omissioni. Dovrà – se difforme – essere sanata mediante nuova Attestazione ISEE comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, pena l'esclusione dal beneficio

È facoltà di questa Azienda richiedere, se non diversamente acquisibile, ulteriore documentazione utile ai fini del procedimento.

In fase istruttoria potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri con nucleo familiare non residente in Italia e per gli studenti stranieri residenti in Italia e con nucleo familiare residente all'estero *nonché per gli studenti italiani residenti all'estero* viene definita attraverso l'ISEE Parificato, elaborato con apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni posseduti, tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate o Consolati) nel Paese di origine. Tale documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalla Prefettura.

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito da apposito provvedimento – Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11.06.2019 - si applica quanto previsto dal D.P.C.M. del 9.4.2001 e dalle norme in materia.

Per gli studenti riconosciuti come Rifugiati politici o Apolidi sono considerati solo redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia.

Lo studente con status rifugiato politico o complementare (protezione sussidiaria...) dovrà produrre opportuna certificazione sulla propria condizione (Dir. 2004/83 CE del 29/04/04 – D.Lgs. n. 251/2007).

7 - Assegnazione del sussidio straordinario

I risultati del Concorso saranno pubblicati alla pagina <https://www.esu.vr.it/servizi/altri-servizi/#sussidi-straordinari> entro il giorno 17.05.2022 nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

L'Azienda provvederà ad inviare comunicazione scritta sull'esito della domanda agli studenti interessati.

8 - Modalità di erogazione - Revoca beneficio ottenuto

Il sussidio straordinario verrà assegnato nel limite della disponibilità di bilancio e corrisposto in unica soluzione a condizione che lo studente beneficiario possessa il merito previsto dal Concorso Borse di studio regionali per l'A.A. 2021/2022;

Lo studente incorrerà nella revoca del beneficio ottenuto e dovrà restituire la somma percepita qualora rinunci agli studi entro il 30 settembre 2022.

9 - Informativa per l'uso dei dati personali

L'informativa completa è consultabile alla pagina <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/>

10 - Accertamento delle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. 445/2000)

ESU di Verona potrà svolgere controlli puntuali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà presentati, anche richiedendo d'ufficio informazioni alle Amministrazioni interessate.

A tale scopo potrà consultare banche dati (Siatel, Inps...) per opportune verifiche sulle autocertificazioni nonché richiedere agli uffici comunali preposti specifiche informazioni sulla composizione del nucleo familiare.

Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del procedimento - ai sensi dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 - ne darà notizia all'interessato che dovrà procedere alla regolarizzazione/integrazione della dichiarazione entro il termine assegnato. In assenza di tale regolarizzazione, il procedimento viene concluso con esito negativo.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate rese a pubblico ufficiale (art. 76 comma 3 DRR 445/2000).

A chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia per richiedere tale intervento straordinario, ESU:

- non concederà il beneficio se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (fase istruttoria);
- dichiara la decadenza del beneficio nel caso in cui sia già stato erogato, con conseguente avvio di procedure per il recupero delle somme corrisposte e comunicazione alla competente Procura della Repubblica (allegando copia della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità).

Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al pianoregionale di indirizzo ed alle Linee-guida regionali.

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Gugole